



## COMUNE DI BRINDISI

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37 del Registro 31/05/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNUALITA' 2022.**

L'anno 2022, il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 09:30 , in Brindisi nella Sala delle adunanze consiliari , previo avviso scritto, spedito in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Brindisi in seduta Pubblica di Prima convocazione sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Cellie e con la partecipazione del Dott. Pasquale Greco Segretario Generale del Comune.

Sono intervenuti i consiglieri:

|    | Nome                    | P | A |    | Nome                 | P | A |
|----|-------------------------|---|---|----|----------------------|---|---|
| 1  | Antonino Alessandro     | X |   | 18 | Manfreda Antonio     | X |   |
| 2  | Antonino Gabriele       |   | X | 19 | Massaro Giovanni     | X |   |
| 3  | Calabrese Anna Maria    | X |   | 20 | Motolese Tiziana     | X |   |
| 4  | Carbonella Alessio      | X |   | 21 | Oggiano Massimiliano | X |   |
| 5  | Cavalera Roberto        |   | X | 22 | Pesari Maurizio      | X |   |
| 6  | Cellie Giuseppe         | X |   | 23 | Pirelli Luana Mia    | X |   |
| 7  | Ciullo Giacomo          | X |   | 24 | Portolano Anna       | X |   |
| 8  | D'onofrio Giampaolo     |   | X | 25 | Prete Teodosio       |   | X |
| 9  | Dell'anna Livia         | X |   | 26 | Ribezzi Umberto      |   | X |
| 10 | Elefante Antonio        |   | X | 27 | Saponaro Ercole      |   | X |
| 11 | Fanigliulo Valentina    | X |   | 28 | Serra Gianluca       | X |   |
| 12 | Gazzaneo Giulio         | X |   | 29 | Silvestro Belinda    | X |   |
| 13 | Gentile Rosella         | X |   | 30 | Vadacca Marco        | X |   |
| 14 | Guadalupi Lorenzo       | X |   | 31 | Valentino Salvatore  |   | X |
| 15 | Le Grazie Paolo Antonio |   | X | 32 | Quarta Gianluca      |   | X |
| 16 | Lo Martire Carmela      | X |   | 33 | Rossi Riccardo       | X |   |
| 17 | Loiacono Luciano        |   | X |    |                      |   |   |

PRESENTI: 22 ASSENTI: 11

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

# SEDUTA CONSILIARE DEL 31 MAGGIO 2022

## N. 37 DEL VERBALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNUALITA' 2022.

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che il punto 10) degli argomenti iscritti all'ordine del giorno reca quanto indicato in oggetto e cede la parola all'Assessore VITALI che, in qualità di proponente, illustra la proposta in oggetto, come depositato agli atti nel testo che segue:

### RELAZIONE DEL SETTORE

#### Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- **Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i. che contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:
- il comma 652, ai sensi del quale "...Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o

indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.”

- il comma 654 ai sensi del quale “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”
- il comma 654 bis ai sensi del quale “Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).”
- il comma 655 ai sensi del quale “Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
- **Visto** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 09/07/2020 e modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 29/06/2021;
- **Visti** inoltre,
  - l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
  - l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
    - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga » (lett. f);
    - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
    - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi (lett. i);  
Richiamate, - la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”;
  - Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
  - Deliberazione n. 158/2020/rif del 5 maggio 2020;
  - Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
  - Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

**Considerato** che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo Metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe Tari a livello nazionale;

**Dato** atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**Vista** la deliberazione ARERA n. 459/2021/R/rif del 26 ottobre 2021 ad oggetto “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

**Vista** la determina n. 2/2021- DRIF (Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA) del 4 novembre 2021 ad oggetto: “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;

**Atteso** che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

**Rilevato** che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani; Considerato che, per la gestione della Tari occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe Tari per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni; Atteso che il presupposto impositivo della Tari è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**Considerato** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**Verificato** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe Tari sono stati riportati nel piano economico finanziario (PEF) pluriennale 2022/2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF; Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'articolo 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'articolo 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) che, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Brindisi, risulta essere “Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti”;

**Verificato** che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**Dato** atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

**Considerato** che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'AGER sulla base della documentazione trasmessa; Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**Verificato** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte da AGER;

**Vista** la determina n. 199 del 25.04.2022 di AGER, numero protocollo 5980 del 25.05.2022, con la quale veniva validato il PEF del Comune di Brindisi, dando atto che la validazione è consistita nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione dello stesso, tenuto conto:

- della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore;
- del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- del rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

dal quale emergono costi per l'annualità 2022 pari ad euro 24.623.641,00 così ripartiti:

- costi fissi euro 8.308.834,00;
- costi variabili euro 16.314807,00;
- costi inerenti attività esterne al ciclo integrato euro 275.478,00;

**Dato atto** che sull'importo della Tari verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.lgs. n.504 del 30.12.1992, nella misura del 5%;

**Vista** la Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 avente ad oggetto: “Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.

**Ritenuto** di stabilire che il versamento Tari 2022 sarà effettuato con due distinte emissioni:

Prima emissione acconto sulla base delle tariffe TARI 2021

- Unica soluzione acconto 31 luglio 2022;
- 1^ rata acconto 31 luglio 2022;
- 2^ rata acconto 30 settembre 2022;

Seconda emissione saldo sulla base delle tariffe TARI 2022

- Unica soluzione saldo a conguaglio 31 dicembre 2022;
- 3^ rata conguaglio 31 dicembre 2022;
- 4^ rata conguaglio 31 gennaio 2023;

**Preso atto** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (Tari), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**Rilevato** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; Ritenuto di approvare le tariffe Tari da applicare per l'annualità 2022;

Visto il Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 12.02.2021 ed il Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 80 del 12.07.2021;

**Richiamati** l'articolo 107 del Tuel e l'articolo 4 del d.lgs. n. 165/2001 che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'Ente;

L'Assessore  
VITALI Massimo

Il Dirigente  
Dott. Gabriele FALCO

Al termine della illustrazione, il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione alla quale prendono parte i consiglieri OGGIANO, SERRA, LO MARTIRE e il Sindaco.

Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal Segretario Generale, la proposta in oggetto, che ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 22
- Consiglieri votanti n. 22
  
- Voti favorevoli n. 17
  
- Voti contrari n. 5 (OGGIANO, LO MARTIRE, SERRA, MOTOLESE, CIULLO)

- Voti astenuti

n.///

Tanto premesso,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dei Servizi finanziari;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Tuel; Visto il parere dell'Organo di Revisione giusto Verbale agli atti n° 112 /2022; Visto lo Statuto Comunale

Tutto ciò premesso;

**VISTO** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, le tariffe della Tari per l'annualità 2022 allegate alla presente deliberazione;
3. **DI PRENDERE ATTO** della determina n. 199 del 25.05.2022 di AGER con la quale veniva validato il PEF 2022/2025 che, per l'annualità 2022 ammonta ad euro 24.623.641,00;
4. **DI STABILIRE** che il versamento Tari 2022 sarà effettuato con due distinte emissioni:

### **Prima emissione acconto sulla base delle tariffe TARI 2021**

- Unica soluzione acconto 31 luglio 2022;
- 1^ rata acconto 31 luglio 2022;
- 2^ rata acconto 30 settembre 2022;

### **Seconda emissione saldo sulla base delle tariffe TARI 2022**

- Unica soluzione saldo a conguaglio 31 dicembre 2022;
  - 3^ rata conguaglio 31 dicembre 2022;
  - 4^ rata conguaglio 31 gennaio 2023;
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal Tuel, come dettagliato in premessa;

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.

(Tutti gli interventi, seppure non riportati nel presente atto, sono integralmente contenuti nel Verbale di adunanza predisposto dalla ditta all'uopo incaricata, cui si fa espresso rinvio per la puntuale contezza dell'intero dibattito).

Del che è stato redato il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da:

IL Presidente del Consiglio  
Giuseppe Cellie

IL Segretario Generale  
Dott. Pasquale Greco

(atto sottoscritto digitalmente)